

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****Roma, 9 ottobre 2013****LAV13292****SLM****Oggetto: DL. Lavoro n. 76/2013. Contratti a tempo determinato. Chiarimenti su intervalli temporali**

Con nota n. 5426 del 4 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla disposizione concernente gli intervalli temporali tra contratti a termine, prevista dall'art. 7 co. 1 lettera c) del DL 76/2013 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 9).

Nello specifico, con riguardo agli accordi o contratti collettivi, che avevano ridotto la durata degli intervalli tra due contratti a termine a 20 e 30 giorni, in deroga agli intervalli ordinari di 60 e 90 giorni previsti dalla legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), il Ministero chiarisce che risultano oggi superati dall'entrata in vigore del DL n.76/2013 che ha ristabilito i termini di intervallo previgenti alla Riforma Fornero:

- 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
- 20 giorni nel caso di contratto superiore a 6 mesi.

Per quanto riguarda i contratti collettivi stipulati successivamente all'entrata in vigore del DL. 76/2013, essi potranno prevedere addirittura una riduzione o un azzeramento dei "nuovi" intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla stessa contrattazione, con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella sfera di applicazione dei citati accordi.

Nella nota, infine, si evidenzia la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare intervalli anche superiori ai minimi di legge, ma tali previsioni produrrebbero effetti sul piano obbligatorio e, quindi, esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

Il testo della nota 5426 del MLPS è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali Saluti.